SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2482

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI e RIGHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2003

Disposizioni per sostenere la partecipazione, la rappresentanza e le attività dei giovani nella società

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

INDICE

Relazione . . . . . *Pag.* 3

Disegno di legge . . . . . » 6

ONOREVOLI SENATORI. – Con gli inizi degli anni '70, in Italia ed alcuni altri Paesi europei, i giovani diventano destinatari di specifici interventi ed iniziative volte a promuovere e valorizzare il loro apporto nella società. Caratteristica comune di tali interventi era quella di rivolgersi alla categoria giovani in forma ampia, definita unicamente da un intervallo di età (variabile a seconda dei diversi contesti nazionali) e non da un ruolo sociale: in altre parole, l'essere giovane nella società non era più veicolato unicamente dal particolare ruolo (studente, disoccupato, lavoratore, eccetera) ricoperto in un dato periodo della propria vita.

In buona sostanza, la promozione dell'essere giovane nella società doveva avvenire attraverso la valorizzazione della auto-rappresentanza delle forme di associazionismo giovanile e della consultazione dei giovani per tutte quelle decisioni che li riguardano direttamente. Sulla base di queste prime esperienze, maturate soprattutto in ambito locale, sono stati successivamente sviluppati in diversi Paesi europei quadri normativi più complessi. Verso la fine degli anni '70 venivano promossi i primi esempi di politiche giovanili nazionali. Nel 1985 veniva dichiarato, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'Anno internazionale della gioventù, l'anno in cui si sottolineava il rilievo assunto dal ruolo dell'associazionismo giovanile, quale forma privilegiata del protagonismo sociale dei giovani, e si auspicava che le politiche giovanili diventassero parte integrante delle più ampie politiche sociali dei vari Stati membri dell'ONU. Tuttavia, le iniziative promosse in favore dei giovani durante il corso degli anni '70 a livello locale, prima, e a livello nazionale, poi, avevano già trovato un luogo dove confrontarsi a livello internazionale ben prima della dichiarazione dell'ONU del 1985 in quanto il Consiglio d'Europa aveva istituito nel 1972 la Fondazione ed il Centro europeo della gioventù, situato a Strasburgo (sede anche della Fondazione). Sempre nel 1985, il Consiglio d'Europa organizzava la Prima Conferenza Europea dei Ministri responsabili per la gioventù e in questo contesto, il documento approvato dai partecipanti alla conferenza aveva impegnato gli Stati membri alla istituzione di un Consiglio nazionale della gioventù autonomo ed indipendente. Tale impegno risultava assolutamente in linea con la promozione del protagonismo sociale dei giovani auspicato dalle conclusioni dell'Anno internazionale della gioventù proclamato dall'ONU. Tuttavia il ruolo dell'Unione europea nel contesto giovanile iniziava ad essere veramente visibile solo alla fine degli anni '80. D'altra parte, il Trattato di Roma non aveva contemplato la gioventù tra i settori di competenza della Commissione europea e solo con l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht nel 1993 la cooperazione transnazionale in ambito giovanile europeo sarebbe stata inserita come una delle aree d'intervento dell'Unione europea (fanno fede al riguardo gli articoli 149 e 150 del Trattato sull'Unione europea che prevedono competenze comunitarie nei settori dell'istruzione, della formazione e dell'educazione non formale). In particolare nel 1989 la Commissione europea lanciava il suo primo programma d'azione comunitaria in favore della gioventù. Il programma in questione, denominato «Gioventù per l'Europa», promuoveva e cofinanziava attività di scambio giovanile interculturale tra i dodici Paesi dell'allora Comunità europea. Scopo del programma era quello di far dialogare i giovani sui temi di loro interesse,

per mezzo di un progetto ideato, realizzato e valutato da loro stessi e che coinvolgeva direttamente gruppi di giovani di diversi Paesi comunitari.

Pur non rappresentando questa una novità in termini di proposta (gli scambi giovanili internazionali in realtà esistevano già da molti anni nell'ambito degli accordi culturali bilaterali tra Stati e nell'ambito delle attività promosse da organizzazioni giovanili paneuropee), «Gioventù per l'Europa» riuscì a creare un nuovo modello di riferimento per ciò che riguarda le modalità di accesso ai cofinanziamenti comunitari da parte dei giovani, che li vedeva fin da allora diretti gestori delle attività da loro ideate.

Precedentemente è stato ricordato come lo sviluppo delle politiche giovanili sia iniziato a partire da esperimenti realizzati in ambito locale. Al riguardo giova osservare che gli interventi locali hanno sempre continuato a svolgere un importante ruolo in tal senso. Inoltre, nel 1990, sotto gli auspici del Consiglio d'Europa, veniva adottata la Carta di partecipazione dei giovani alla vita municipale e regionale: un quadro di riferimento per lo sviluppo di politiche giovanili locali incentrate, tra l'altro, sulla concertazione degli interventi anzichè su approcci settorializzati. Nel 1992, sempre nel contesto del Consiglio d'Europa, venivano definiti una serie di criteri relativi all'esistenza di un quadro normativo nazionale di riferimento per le politiche giovanili. Tra gli altri, vale la pena ricordare quelli relativi al «Consiglio nazionale della gioventù», ad una «rete nazionale di informazione dedicata ai giovani», a «finanziamenti tesi a promuovere la partecipazione giovanile». Nel frattempo, il programma comunitario «Gioventù per l'Europa», lanciato nel 1989 con durata triennale, veniva ri-finanziato per un secondo triennio a riprova dell'entusiasmo suscitato e della ricaduta educativa dei progetti realizzati direttamente dai giovani.

Infine per quanto riguarda l'approccio italiano a tali iniziative è opportuno sottolineare che sono ormai alcuni anni che si dibatte faticosamente sull'opportunità, o meglio sulla necessità, di «costruire un luogo d'incontro per le nuove generazioni». Numerosi sono stati i disegni di legge che si sono proposti di affrontare e risolvere l'annoso problema delle politiche giovanili, ma poco o nulla è stato fatto in realtà e la mancanza di una legge istitutiva del «Consiglio Nazionale dei Giovani« ha avuto la conseguenza di rendere oggi l'Italia l'unico Paese dell'Europa impossibilitato ad avere la rappresentanza del mondo giovanile nel Forum europeo della gioventù, l'organismo consultivo dell'Unione europea.

Per queste ragioni, il presente disegno di legge si propone di rendere i giovani realmente partecipi della vita pubblica italiana attraverso l'istituzione del «Consiglio nazionale dei giovani», una struttura non burocratizzata che consenta una reale partecipazione dei giovani ai processi decisionali del nostro Paese. Questo anche grazie all'adozione di un «Piano» triennale che individui i princìpi e i criteri generali per la programmazione degli interventi a favore delle nuove generazioni. In particolare il Piano in questione dovrà individuare le linee guida in materia di tempo libero, socializzazione e creatività giovanile; di reti e strutture informative per i giovani; di interventi finalizzati alla produzione culturale e alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, del patrimonio culturale, delle tradizioni e della storia nazionale, dei beni ambientali e delle aree naturali protette; di attività sportive e turistico ricreative; di sviluppo delle pari opportunità per le giovani donne ed i giovani uomini; di programmi di scambio internazionale, interreligioso e interculturale; di programmi di educazione al rispetto della vita, alla solidarietà ed alla tolleranza e, soprattutto, di partecipazione dei giovani alla vita istituzionale e politica.

In poche parole, il «Consiglio nazionale dei giovani» dovrà rappresentare il massimo organo consultivo e di rappresentanza dei

giovani, essendo questo formato da una giunta esecutiva e da un'assemblea costituita proprio dai rappresentanti delle associazioni nazionali e aggregazioni di giovani; delle associazioni studentesche; delle organizzazioni giovanili di volontariato; delle organizzazioni giovanili di partito; delle associazioni culturali e ambientali giovanili; delle associazioni e organizzazioni etniche o religiose giovanili; e infine delle associazioni sportive di giovani.

Il tutto al fine di garantire che venga riconosciuto il ruolo specifico delle giovani donne e dei giovani uomini nei processi di sviluppo del nostro Paese e che le grandi riforme legislative possano essere realizzate anche grazie al necessario apporto dei cittadini del futuro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Princìpi generali)

1. La presente legge riconosce il ruolo specifico delle giovani donne e dei giovani uomini nei processi di sviluppo del Paese promuovendo politiche volte al sostegno e allo sviluppo della loro autodeterminazione e della partecipazione sul piano culturale e sociale; sostiene la loro capacità progettuale e creativa; promuove la loro rappresentanza nella società, sia come singoli che nelle forme associative ed aggregate; favorisce il formarsi di nuove realtà associative ed aggregate, nonchè il consolidamento ed il rafforzamento di quelle già esistenti.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, gli enti locali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e lo Stato, promuovono ed attuano interventi volti a garantire il sostegno e lo sviluppo dei diritti dei giovani e la crescita dell'associazionismo giovanile in tutte le sue esplicazioni.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano, salvo quanto diversamente disposto in relazione ai singoli interventi, a tutti i giovani di età compresa tra i quindici e i ventinove anni, anche stranieri, residenti sul territorio nazionale.

Art. 2.

(Piano per le politiche giovanili)

1. Ogni tre anni il Governo adotta il Piano per le politiche giovanili, di seguito denominato «Piano» nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3. Il Piano è adottato con deliberazione del Consiglio dei mi-

nistri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da lui delegato, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti: il Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo 5, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), il Consiglio nazionale degli studenti universitari. Alla elaborazione del Piano collaborano, altresì, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, e l'Osservatorio nazionale sul volontariato secondo le disposizioni organizzative stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Governo può altresì avvalersi, nell'elaborazione del Piano, del supporto delle amministrazioni dello Stato aventi specifiche competenze in materia.

2. Il Piano è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere che deve essere reso entro un mese. Decorso tale termine il Piano è adottato anche in mancanza di tale parere.

3. Il Piano è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Piano individua i princìpi e i criteri generali per la programmazione degli interventi a favore delle giovani generazioni e per l'attuazione delle finalità della presente legge. In particolare il Piano individua le linee guida in materia di:

a) programmi e servizi per l'autonomia, il tempo libero, la socializzazione e la creatività giovanile, tenuto anche conto delle attività integrative svolte nell'ambito scolastico;

b) sviluppo di reti e di strutture informative per i giovani, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie;

c) interventi finalizzati alla produzione culturale e alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, dei beni ambientali e delle aree naturali protette;

d) interventi finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale, delle tradizioni e della storia nazionale;

e) attività sportive e turistico-ricreative;

f) attività di volontariato e di sviluppo delle pari opportunità per le giovani donne e i giovani uomini;

g) attività e servizi formativi per lo sviluppo sostenibile finalizzati alla valorizzazione del territorio, nonchè dello spazio rurale e forestale al fine di favorire l'associazionismo e la cooperazione giovanili;

h) azioni di educazione alla salute e all'ambiente;

i) programmi di scambio internazionale, interreligioso e interculturale;

l) programmi di educazione al rispetto della vita, alla solidarietà ed alla tolleranza;

m) partecipazione dei giovani alla vita istituzionale e politica;

n) realizzazione di corsi di formazione politica e di attività politica per le giovani generazioni.

Art. 3.

(Finanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Per il finanziamento dei programmi e dei progetti finalizzati al perseguimento degli obiettivi della presente legge, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 22 dicembre 1997, n. 449, è destinata una quota di 6.500.000 euro per il primo anno di attuazione della presente legge e di 18.500.000 euro annui a decorrere dall'anno successivo.

2. Le quote del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo conto della presenza dei giovani sul territorio e della pre-

senza, o meno, degli uffici locali, provinciali o regionali del Consiglio nazionale dei giovani (CNG) di cui all'articolo 5. Una percentuale pari al 65 per cento della quota annuale predetta è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per le finalità di cui agli articoli 6 e 7; una percentuale pari al 5 per cento è riservata per il funzionamento del CNG. La restante percentuale, pari al 30 per cento, è riservata alle attività del Centro nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Centro nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili)

1. È istituito, presso il Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Centro nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili, di seguito denominato «Centro nazionale», con compiti di coordinamento, promozione, consulenza e supporto tecnico per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.

2. In particolare il Centro nazionale, d'intesa con il CNG, promuove:

a) la realizzazione del sistema informativo nazionale relativo alle politiche giovanili, in collaborazione con i coordinamenti regionali «Informagiovani»;

b) la diffusione dei dati al fine di favorire la qualità degli interventi e dei servizi per le giovani generazioni;

c) ricerche e indagini sulla condizione giovanile in collaborazione con istituti, enti di ricerca e università, finalizzati alla programmazione di interventi innovativi di politica giovanile;

d) le relazioni con le strutture dell'Unione europea competenti per lo sviluppo di iniziative per i giovani e con gli altri organismi internazionali giovanili;

e) iniziative e programmi di scambio promossi dall'Unione europea;

f) lo sviluppo di reti tra le associazioni giovanili a carattere nazionale e locale;

g) interventi per la diffusione di informazioni a favore delle amministrazioni locali ai fini dell'attuazione della presente legge;

h) progetti sperimentali ed innovativi a valenza nazionale presentati da associazioni di giovani, anche di carattere locale, volti alla realizzazione di iniziative secondo gli obiettivi stabiliti nel Piano per le politiche giovanili di cui all'articolo 2;

i) progetti sperimentali innovativi a valenza nazionale presentati da regioni, comuni, comuni associati, province, comunità montane, nonchè iniziative sperimentali per lo sviluppo di forme di rappresentanza giovanile.

3. Il Centro nazionale, per le funzioni di sostegno tecnico, di accompagnamento, di tutoraggio e di monitoraggio alle associazioni giovanili per la progettazione e la realizzazione delle rispettive iniziative può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e di strutture da individuare nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie sugli appalti pubblici di servizi.

4. Al Centro nazionale è preposto un direttore e sono addetti dieci esperti. Il direttore del Centro nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di politiche giovanili anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

5. I dieci esperti di cui al comma 4 sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati. Quattro dei dieci componenti sono designati dal CNG.

6. Ai fini della realizzazione di politiche in favore dei giovani, l'ISTAT provvede annualmente alla elaborazione di specifici dati informativi sulla condizione giovanile in Ita-

lia sulla base di un'apposita convenzione con il Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento del Centro nazionale.

8. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Centro nazionale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali un rapporto sulle attività svolte.

9. Ai componenti del Centro nazionale, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, ove sostenute, è attribuito un gettone di presenza per ciascuna seduta nella misura e nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Le spese per le attività del Centro nazionale e quelle sostenute per le finalità di cui al comma 7, sono a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 3 nei limiti della percentuale del 30 per cento riservata, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 3, alle attività del Centro nazionale.

Art. 5.

(Consiglio nazionale dei giovani)

1. È istituito, presso il Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Consiglio nazionale dei giovani (CNG).

2. Il CNG è organo consultivo di rappresentanza dei giovani, formato da una assemblea e da una giunta esecutiva eletta dall'assemblea medesima al proprio interno in base a criteri di proporzionalità individuati tenendo conto del numero degli iscritti delle singole organizzazioni, della loro distribuzione territoriale e della loro anzianità.

3. La giunta esecutiva del CNG svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri, obbligatori e non vincolanti, e proposte sui contenuti del Piano di cui all'articolo 2, nonchè sui disegni di legge d'iniziativa del Governo che interessano i giovani, con particolare riferimento ai settori delle riforme istituzionali, dell'istruzione, del lavoro e della previdenza sociale;

b) partecipa a *forum* associativi internazionali;

c) favorisce la formazione e lo sviluppo di Consigli dei giovani a livello locale, provinciale o regionale;

d) promuove indagini e ricerche sulla partecipazione dei giovani in politica e nelle istituzioni nazionali e locali, negli organismi rappresentativi scolastici ed universitari e sulle realtà associative a livello nazionale e locale;

e) designa propri rappresentanti negli organismi comunitari e internazionali con competenza nella materia delle politiche giovanili;

f) designa i propri membri per la collaborazione all'elaborazione del Piano di cui all'articolo 2;

g) nomina propri rappresentanti all'interno di organismi nazionali competenti per l'attuazione dei programmi europei per i giovani;

h) prevede forme di autofinanziamento e di accesso ai finanziamenti pubblici e privati, legati alla realizzazione di progetti e studi sulle politiche giovanili.

4. Possono far parte dell'assemblea del CNG: associazioni nazionali e aggregazioni di giovani, associazioni studentesche, organizzazioni giovanili di volontariato, organizzazioni giovanili di partito, associazioni culturali giovanili, associazioni ambientaliste giovanili, associazioni etniche o religiose giovanili e associazioni sportive di giovani, purchè costituite da almeno sei mesi e presenti in almeno tre regioni italiane, se costituite da meno di un anno, o un quarto delle

regioni italiane, se costituite da più di un anno. Le associazioni richiedenti devono soddisfare anche i seguenti requisiti:

a) statuto ispirato ai princìpi del metodo democratico e carattere elettivo degli organi dirigenti;

b) finalità politica, culturale, educativa, sindacale, imprenditoriale, sportiva, religiosa ed etnica chiaramente indicata nella denominazione, nello statuto, ovvero nelle attività, con il limite di età degli aderenti non superiore al ventinovesimo anno di età, o con almeno il 70 per cento degli iscritti di età inferiore ai ventinove anni;

c) assenza di fini di lucro.

5. L'assemblea del CNG è composta, oltre che dai singoli delegati nominati da ciascuna delle associazioni che abbiano fatto richiesta di adesione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e soddisfino i requisiti della presente legge, anche da:

a) uno o più rappresentanti, fino ad un massimo di tre, a seconda della popolazione giovanile del territorio interessato, eletti in seno ai consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei giovani;

c) un rappresentante per ognuno degli organismi istituzionali nazionali di rappresentanza del mondo giovanile, ovvero il Consiglio nazionale degli studenti medi, il Consiglio nazionale degli studenti universitari e organismi similari che si costituiscano successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le spese per il funzionamento del CNG sono a carico della quota del fondo di cui all'articolo 3, nei limiti della percentuale del 5 per cento riservata al medesimo CNG ai sensi del comma 2 dell'articolo 3. Ai componenti del CNG, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ove sostenute, è attribuito un gettone di presenza per ciascuna seduta, nella misura e nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 6.

(Programmazione regionale)

1. Al fine di incentivare forme di rappresentanza giovanile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono i rispettivi Consigli regionali o provinciali dei giovani, definendo le modalità per la loro composizione e per le loro attività.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle competenze in materia di politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in conformità ai princìpi di cui all'articolo 1 della presente legge, provvedono alla programmazione degli interventi finanziati con la quota del fondo di cui all'articolo 3, sentito, ove costituito, il Consiglio dei giovani. A tal fine le regioni attivano forme di concertazione con gli enti locali ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112, e di consultazione con le rappresentanze regionali dei giovani ove istituite.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare una quota del Fondo di cui all'articolo 3 ad esse riservata per il funzionamento dell'organismo di rappresentanza regionale o provinciale dei giovani e delle eventuali strutture costituite a livello locale per le finalità di cui alla presente legge

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 30 aprile di ciascun anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare in materia di politiche giovanili nel rispettivo territorio.

Art. 7.

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni singoli o associati, ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono, in conformità agli obiettivi della programmazione regionale, all'attuazione, anche in forma associata ed eventualmente con il concorso delle comunità montane, dei progetti finanziati con la quota del Fondo di cui all'articolo 3, d'intesa, ove costituito, con il competente Consiglio dei giovani. I comuni stessi possono altresì promuovere interventi e progetti per i giovani, al fine di favorirne la capacità progettuale e gestionale.

2. Al fine di incentivare forme di rappresentanza giovanile, i comuni singoli o associati possono istituire forme di rappresentanza o *forum* di associazioni di giovani definendone le modalità per la composizione e per le loro attività.

Art. 8.

(Relazione al Parlamento)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da lui delegato, trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi del Piano di cui all'articolo 2, tenuto conto anche delle relazioni presentate dal Centro nazionale ai sensi dell'articolo 4, e dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 3 è integrato di

6.500.000 euro per l'anno di prima attuazione della presente legge e di 18.500.000 euro a decorrere dall'anno successivo. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente legge possono essere utilizzate anche per programmi cofinanziati dall'Unione europea.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.